



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Repertorio n. *729-276-12017/25.07.01(158.5)*

Roma,

13 AGO. 2015

ATTO DI COTTIMO

Oggetto del contratto : Lavori di bonifica e predisposizione locali depositi ed uffici della nuova sede della Direzione Generale Archivi – via di S. Michele 22 - Roma

Importo : euro 265.740,43 come da esito di gara, più IVA al 10%. - Cap. 3030

Anno finanziario : 2015 - Intervento N. 1 - **CIG** 6307662F55 – **CUP** F81H15000130001

Ragione sociale del contraente : M.G.S. Costruzioni s.r.l. - Via S. Quintino n. 33 - Roma.

P. IVA : 09929291004

Posta CERTIFICATA : Mgs.co@pec.cgn.it

tel. 06/70497514

Amministratore unico / legale rappresentante : Ing. Massimo Forti

Codice Fiscale : FRTMSM54R16H501L

PREMESSO

- **VISTO** il D. Lgs 163/2006 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
- **VISTO** il DPR 207 del 5/10/2010 regolamento del Codice dei Contratti Pubblici;
- **VISTO** il Bilancio A.F.2015;
- **VISTO** il Capitolo di competenza Cap. 3030

TUTTO CIO' PREMESSO

per l'esecuzione dei lavori di menzionati nell'oggetto - L'anno **2015**, il giorno **13** del mese di **Agosto**, presso gli uffici della Direzione Generale Archivi, denominata "Stazione appaltante" di seguito nel presente atto, tra la Direzione Generale Archivi nella persona delegata dott.sa Micaela Procaccia, Direttore del Servizio Primo ad interim, domiciliata presso la sede della Direzione Generale - via Gaeta 8/a in Roma e l'ing. Massimo Forti, legale rappresentante della Ditta M.G.S. s.r.l. , nato a Roma il 16/10/1954, domiciliato in Via S. Quintino 00185 Roma - Codice Fiscale FRTMSM54R16H501L, che agisce per conto della medesima, quale impresa appaltatrice con pieni poteri di stipula, si stipula il presente atto di cottimo che prevede e definisce gli impegni e gli obblighi tra le parti contraenti secondo le modalità di seguito esplicitate.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 1. Oggetto del contratto

La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In sommario i lavori oggetto del contratto sono di seguito elencati:

- a) Demolizioni di tramezzature;
- b) ricostruzione di tramezzi e murature varie;
- c) spostamento vani porta;
- d) smantellamento impianti servizi igienici;
- e) rifacimento servizi igienici con ampliamento servizi;
- f) realizzazione schemature , fornitura e montaggio sanitari;
- g) ripresa intonaci ;
- h) stuccatura e rasatura pareti;
- i) tinteggiature;
- j) pulitura e lucidatura pavimenti
- k) revisione e integrazione impianti elettrici e trasmissione dati;
- l) verifica e revisione impianti di trattamento aria;
- m) movimentazione materiali e trasporti a discarica.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale al netto di IVA ammonta a € 265.740,43

(duecentosessantacinquemilasettecentoquaranta/43) di cui:

- a) € 151.373,93 (centocinquantunomilatrecentosettantatre/93) lavori soggetti a ribasso;
- b) € 97.145,32(novantasettemilacentoquarantacinque/32) per manodopera non soggetta a ribasso;
- c) € 17.221,18(diciassettemiladuecentoventuno/18) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) Importo del ribasso di gara € 21.328,79 pari al 12,35 % .

Per IVA al 10% € 26.574,04 . Importo complessivo del contratto IVA compresa € 292.314,47

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1) Ai sensi del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il legale rappresentante della ditta appaltatrice elegge domicilio in Roma, via S. Quintino n.33 .

2) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con nonché delle previsioni ulteriori contenute negli elaborati di progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono acquisiti come atti di riferimento per la definizione contrattuale.

3) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico a seguito di fatturazione effettuata nella forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

4). Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore

rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7. Assicurazioni.

Articolo 8. Sospensioni e riprese.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

Articolo 17. Controversie.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a € 100/giorno;
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Assicurazioni

Si specifica inoltre che prima della consegna dei lavori l'aggiudicatario dovrà produrre certificato assicurativo per danni da esecuzione con un massimale di euro 200.000,00 ed un certificato assicurativo di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di euro 500.000,00 ai sensi di quanto disposto dal D. Lvo 163/2006 s. m. i. art. 129 comma 1. Le caratteristiche dell'intervento, le modalità di espletamento, i tempi di esecuzione, le fasi di attuazione restano quelli definiti nell'offerta, salvo eventuali modifiche ed integrazioni proposte con Specifico capitolato dell'Amministrazione ed a seguito di sottoscrizione di atto di sottomissione.

Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del DLvo 163/2006. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del

procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al presente contratto.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in

ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara o nel caso di oneri calcolati in percentuale verranno contabilizzati proporzionalmente in maggiorazione sulle voci dei lavori descritti nel registro di contabilità.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del DLvo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E' prevista anticipazione pari al 10% dell'importo lavori in conformità alle vigenti normative.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori del 40% dell'importo complessivo ed il rimanente alla conclusione dei lavori.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di

collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi della legge 81/2006 art. 92 lettera e.
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 131 del DLgs 163/2006 e s.m.i.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato

generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui alla Legge n. 81/2008;

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto delle vigenti norme, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari facente parte integrante dell'offerta;
- il computo metrico estimativo

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il DLgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Il contraente è tenuto all'autocertificazione di cui alla legge 136/2010 s.m.i. art.3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il presente atto di cottimo sarà registrato in caso d'uso.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

IL DIRETTORE del SERVIZI¹*ad interim*
dott.ssa Micaela Procaccia

Il Contraente
M.G.S. Costruzioni srl



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

13 agosto 2015

File : C:/Users/gbaldoni/Desktop/1)Lav. S.Michele -CONTRATTO.doc.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 13/08/2015 10.38.45 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : MICAELA PROCACCIA

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : PRCMCL54D50H501Z

Stato : IT

Organizzazione : NON PRESENTE

Cod. Ident. : 13214204

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 25/06/2014 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 24/06/2017 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 13/08/2015 10.37.33 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Informazioni di Verifica

visualizza
documento

visualizza info
certificato

salva certificato
in archivio

verifica
credibilità

aggiorna
revoca

controlla
revoca

Dettagli controllo

- C:\Users\cprovenziani\Desktop\CONTRATTO.doc.p7m_
- Documento integro

Dettagli certificati firmatari (numero 1 firme)

Firmatario 1: FORTI MASSIMO

- Credibilità del certificato non controllata
- Certificato valido fino a sabato 12 dicembre 2015 00:59:59 GMT
- Informazioni di revoca non controllate
- QC_Statements
 - Certificato qualificato (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)
 - Periodo conservazione informazioni relative alla emissione del certificato qualificato: 20 anni
 - Dispositivo sicuro (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)
- Utilizzo della chiave: certificato per Firma Digitale.
- Verifica effettuata alla data impostata dall'utente: giovedì 13 agosto 2015 13:19:04

Salva documento

Chiudi